



PROVINCIA DI MILANO

Comando Polizia Locale

Via Simone De' Gatti, 3 – Tel. 02/61455400 – Fax 02/6100980

ANNO 2007

REGOLAMENTO
DISCIPLINARE
DEL CORPO
DI
POLIZIA
LOCALE

INDICE

I – ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

- 1) Corpo di Polizia Locale
- 2) Collocazione del Corpo nell'Amministrazione Comunale
- 3) Funzioni degli appartenenti al Corpo
- 4) Ordinamento strutturale del Corpo

II – ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

- 5) Organico del Corpo
- 6) Rapporto gerarchico
- 7) Compiti del Comandante
- 8) Compiti del Vice Comandante (Commissario)
- 9) Compiti dei Commissari Aggiunti (Ufficiali)
- 10) Compiti dei Sottufficiali – specialisti di vigilanza
- 11) Compiti degli Operatori (Agenti – Agenti istruttori)
- 12) Qualifiche degli appartenenti al Corpo

III – ACCESSO AL SERVIZIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

- 13) Modalità particolari di accesso al Servizio
- 14) Formazione base degli Agenti
- 15) Qualificazione professionale per Ufficiali e Sottufficiali
- 16) Altri corsi d'istruzione professionale
- 17) Aggiornamento professionale

18) Progressioni di carriera

IV - UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE

19) Uniforme di servizio

20) Gradi e distintivi

21) Arma d'ordinanza

22) Strumenti di autotutela

23) Strumenti e mezzi in dotazione

24) Servizio in uniforme ed eccezioni

25) Tessera di servizio

V – SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

26) Finalità generali dei Servizi

27) Servizi stradali appiedati e a bordo di veicoli

28) Agente di quartiere

29) Collegamento dei servizi via radio/telefono

30) Servizi di pronto intervento

31) Servizi interni

32) Obbligo d'intervento e di rapporto

33) Ordine di servizio

34) Servizi esterni presso altre Amministrazioni

35) Servizi effettuati per conto di privati

36) Efficacia dei servizi

VI – NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI

37) Assegnazione ed impiego del personale

38) Guida di veicoli ed uso degli strumenti

39) Prestazioni straordinarie

40) Prolungamento del servizio

41) Mobilitazione dei servizi

42) Reperibilità degli addetti al Corpo

VII – NORME DI COMPORTAMENTO

43) Norme generali: doveri

44) Cura dell'uniforme e della persona

45) Orario e posto di servizio

46) Rapporti interni al servizio

47) Comportamento in pubblico

48) Saluto

VIII - DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

49) Norme disciplinari

50) Casi di assenza dal Servizio

51) Accertamenti Sanitari

52) Riconoscimenti particolari per gli appartenenti al Corpo

53) Trattamento economico

IX – NORME TRANSITORIE FINALI

54) Rinvio al Regolamento generale per il personale del Comune

55) Rinvio a disposizioni generali

56) Natura del servizio

57) Entrata in vigore del presente regolamento

58) Abrogazioni

59) Pubblicità del Regolamento

60) Rinvio dinamico

61) Entrata in vigore

ALLEGATO “A”

Regolamento speciale “Regolamento dell’armamento e per l’adozione di strumenti di autotutela e di difesa nel servizio di P.L.

TITOLO I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

ART. 1 Corpo di Polizia Locale

Il presente regolamento disciplina il servizio di Polizia Locale, ai sensi della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e della Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4, assicurando la sua organizzazione con modalità tali da garantire l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa.

E' istituito il Corpo di Polizia Locale del Comune di Bresso, ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, e di ogni altra disposizione vigente in materia.

Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana attraverso:

- a) la promozione e la gestione di progetti per la sicurezza urbana di cui all'art. 25 della Legge Regionale n. 4/2003 e la partecipazione ai patti locali di sicurezza di cui all'art. 32 della medesima legge
- b) l'ordinamento delle politiche sociali a favore dei soggetti a rischio di devianza anche all'interno di un programma più vasto di politiche di sicurezza urbana
- c) l'assunzione del tema della sicurezza urbana e della tutela dell'ambiente e del territorio come uno degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze relative all'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico
- d) lo svolgimento di azioni positive quali campagne informative, interventi di arredo e riqualificazione urbana, politiche di riduzione del danno e di mediazione culturale sociale; in un'ottica di prevenzione la promozione di attività di animazione culturale, lo sviluppo di attività volte all'integrazione nella comunità locale dei cittadini immigrati e ogni altra azione finalizzata a ridurre l'allarme sociale, il numero delle vittime di reati, la criminalità e gli atti incivili.

ART. 2 Collocazione del Corpo nell'Amministrazione comunale

Al Corpo di Polizia Locale sovrintende il Sindaco ai sensi degli artt. 2 e 9 della Legge quadro 7 marzo 1986 n. 65 e dell'art. 9 della Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4, nonché del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

In particolare al Sindaco o suo Assessore delegato, competono la vigilanza sul Corpo e il potere di impartire direttive al responsabile del Corpo per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Ferme restando l'autonomia organizzativa e operativa del Responsabile del servizio, lo stesso è responsabile verso il Sindaco dell'impiego tecnico operativo e della disciplina degli addetti.

ART. 3 Funzioni degli appartenenti al Corpo

Gli operatori di Polizia Locale non possono essere destinati stabilmente a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dal regolamento. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale svolgono le funzioni previste dalle leggi, regolamenti, ordinanze. In particolare:

- a) Funzioni di polizia amministrativa per la prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali;
- b) Funzioni di polizia giudiziaria assumendo a tal fine la qualità di
 - agente di polizia giudiziaria riferita agli agenti e agenti istruttori
 - ufficiale di polizia giudiziaria riferita agli ufficiali e ai sottufficiali
- c) Funzioni di polizia stradale consistente in:
 - la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
 - la rilevazione degli incidenti stradali;
 - la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
 - la scorta per la sicurezza della circolazione;
 - la tutela e il controllo sull'uso della strada;
- d) Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia di stato, la sicurezza urbana nell'ambito territoriale di riferimento;
- e) Funzioni di ausilio e soccorso in ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile;
- f) Servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni o manifestazioni cittadine e di scorta al Gonfalone.

ART.4 Ordinamento strutturale del Corpo

Per l'espletamento dei compiti istituzionali il Corpo di Polizia Locale è costituito secondo criteri di funzionalità, di efficienza e di efficacia.

Pertanto esso è costituito da:

Unità operativa direzione e coordinamento: organizza e supporta le attività del comando, gestione delle risorse umane e strumentali, raccolta ed elaborazione delle informazioni.

Unità operativa di intervento sul territorio: unità dedicata al presidio del territorio e della sicurezza urbana, polizia stradale, polizia di sicurezza, attività di ascolto, raccolta informazioni ed accertamento.

Unità operative specialistiche: unità che presidiano tematiche che richiedono specializzazione ed alta competenza in materia di edilizia, ambiente, commercio, infortunistica stradale, polizia giudiziaria, polizia amministrativa e procedure sanzionatorie. Tutte le unità sono dotate di mezzi e strumenti necessari per l'espletamento di tutti i servizi di competenza.

TITOLO II

ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

ART. 5 Organico del Corpo

L'organico del Corpo è determinato dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze di servizio.

Esso è soggetto a revisione in conformità ai criteri indicati dall'art. 7 comma 2 della Legge Quadro 65/86, art. 4 della Legge Regionale n. 4 del 14 aprile 2003, nonché alle norme generali in materia di organici.

Gli operatori di Polizia Locale si suddividono in Agenti (operatori) - Sottufficiali – Ufficiali.

Nell'espletamento del servizio d'istituto, gli appartenenti alla Polizia Locale, subordinati funzionalmente all'autorità giudiziaria, in quanto ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria sono tenuti al rispetto delle disposizioni impartite dal Comando, conservano autonomia operativa e sono personalmente responsabili, in via amministrativa e penale, per gli atti compiuti in difformità.

ART. 6 Rapporto gerarchico

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle Leggi.

Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

ART. 7 Compiti del Comandante

Il Comandante espleta le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano i compiti della dirigenza nell'ambito delle pubbliche Amministrazioni ed in particolare di quelli contenuti nel D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, nel D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e nello Statuto del Comune e nel regolamento di organizzazione, al fine di garantire la piena concordanza dell'azione del Corpo di Polizia Locale con gli obiettivi e le scelte degli organi istituzionali, assicurando in particolare le procedure della Legge 241/90.

Gli compete altresì la direzione, l'organizzazione e l'addestramento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in particolare:

- cura l'aggiornamento tecnico – professionale dei componenti il Corpo;

- dispone dell'impiego tecnico – operativo del personale dipendente, assegnandolo alle unità, ai reparti ed ai servizi speciali, a seconda dei requisiti e delle attitudini possedute;
- dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
- provvede a tutti i servizi diurni e notturni, ordinari e straordinari di istituto a mezzo ordini settimanali di servizio, all'occorrenza giornalieri;
- coordina i servizi del Corpo con quelli delle altre forze di Polizia e della Protezione Civile secondo le intese stabilite dall'Amministrazione;

Con riferimento alla peculiare attività della Polizia Locale, provvede altresì:

1. ad attività di studio, ricerca ed elaborazione dei programmi, piani e progetti;
2. al controllo e verifica dei risultati conseguenti l'attività svolta;
3. ad attività di direzione e coordinamento del personale dipendente;
4. a curare la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi firmandone le relative proposte;
5. a curare il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria, con i Comandi d'Arma e di Polizia;
6. ad esprimere pareri obbligatori sui progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che riguardano la circolazione stradale;
7. segnalare al Sindaco, fatti e situazioni da valutare allo scopo di migliorare la funzionalità e l'efficienza dei servizi comunali;
8. a rappresentare il Corpo nei rapporti interni ed esterni in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
9. a compiere quant'altro demandato nei contratti di comparto al personale comunale di pari qualifica, assumendone conseguentemente le connesse responsabilità civili, penali ed amministrative - contabili.

Inoltre assicura il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'Amministrazione sulle materie di competenza; garantisce la definizione delle priorità e delle linee guida operative al fine di realizzare azioni ed interventi coerenti con i bisogni della cittadinanza e le caratteristiche del territorio ed in particolare:

- garantisce il governo e l'applicazione delle direttive dell'Amministrazione e, nel contesto del Team di Comando, la definizione delle priorità di intervento sul territorio, tramite il costante ascolto dei bisogni espressi dai cittadini e l'analisi dell'evoluzione delle caratteristiche del territorio;
- garantisce la definizione delle modalità operative e di comportamento degli agenti, al fine di raggiungere elevati livelli di prossimità e di vicinanza ai cittadini;
- definisce, con il supporto dell' Unità operativa di Direzione e Coordinamento, progetti e attività di prevenzione, al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza urbana;

- assicura la gestione e lo sviluppo delle risorse umane assegnate, tramite il monitoraggio delle competenze, la definizione dei piani formativi e la gestione della comunicazione;
- garantisce le relazioni istituzionali con l'Amministrazione locale e dello Stato, assicura le attività di coordinamento con le altre Forze dell'ordine presenti sul territorio, l'Autorità Giudiziaria e le strutture preposte alla gestione delle emergenze e soccorso;
- garantisce le relazioni con le associazioni, espressione della società civile e del mondo imprenditoriale.

In caso di assenza od impedimento viene sostituito dal Vice Comandante o dal sottoposto con grado più elevato, presente in servizio ed in caso di parità di grado dal più anziano in servizio.

ART.8 Compiti del Vice Comandante – Commissario (Responsabile Unità operativa Direzione e Coordinamento)

Svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Comandante, inoltre è preposto all'Unità Operativa di Direzione e Coordinamento.

Risponde direttamente al Comandante.

Garantisce le linee guida definite dal Comandante ed, a supporto del Team di Comando, l'analisi dei bisogni espressi dal territorio per consentire la successiva definizione delle priorità d'azione e dei servizi da svolgere sul territorio.

Assicura inoltre la programmazione operativa ed il monitoraggio delle attività svolte.

In particolare:

- assicura la continua analisi e la valutazione dei bisogni espressi dalla cittadinanza, per contribuire alla presa di decisione in merito alle priorità di azione sul territorio;
- garantisce, a fronte delle priorità definite e seguendo le indicazioni del Team di Comando, l'identificazione e la proposta dei servizi e delle modalità operative della Polizia Locale;
- assicura, in integrazione con il Comandante, la realizzazione della programmazione operativa delle risorse, garantendo le relative attività di monitoraggio;
- garantisce, su indicazione del Comandante, la gestione delle attività e delle relazioni con gli enti esterni;
- assicura il coordinamento delle attività tra le Unità Operative Specialistiche, l'Unità Operativa di Intervento sul Territorio, al fine di garantire l'ottimizzazione delle risorse;
- garantisce lo svolgimento delle attività di gestione delle risorse umane strumentali;
- identifica e propone al Team di Comando bisogni ed interventi formativi;
- assicura le gestioni delle attività logistiche e di segreteria generale a supporto dell'operatività del Corpo.

ART.9 Compiti dei Commissari Aggiunti – Ufficiali (Responsabile Unità Operativa di Intervento sul Territorio e Responsabile Unità Operativa Specialistica)

Rispondono direttamente al Comandante.

Garantiscono, seguendo le indicazioni e le priorità definite dal Comandante, la realizzazione degli interventi e dei servizi sul territorio, assicurano la corretta e tempestiva disponibilità delle risorse, al fine di raggiungere elevati livelli di servizio nel rispetto degli obiettivi di efficienza definiti.

I Commissari Aggiunti in particolare:

- assicurano la costante rilevazione dei bisogni emersi dal territorio, al fine di consentire al Team di Comando, la definizione degli obiettivi e priorità d'azione;
- garantiscono, a fronte della programmazione effettuata dalla Unità Operativa Direzione e Coordinamento, l'identificazione dei percorsi e delle aree del territorio più critiche in termini di mobilità e sicurezza urbana;
- assicurano, seguendo le indicazioni dell'Unità Direzione e Coordinamento, la disponibilità e l'allocatione delle risorse nei tempi e negli impegni definiti;
- assicurano la realizzazione dei servizi sui territori, sia di propria iniziativa che su richiesta e a supporto delle Unità Operative Specialistiche;
- garantiscono, tramite la gestione della Centrale Operativa, il presidio diretto delle risorse operative sul territorio e la gestione delle emergenze, al fine di assicurare tempestivamente ed efficacia degli interventi.

Art. 10 Compiti dei sottufficiali - specialisti di vigilanza

Rispondono direttamente all'Ufficiale competente.

Assicurano, seguendo le linee definite dal Comandante e concordate nel Team di Comando, le attività e gli interventi di verifica, controllo e indagine nelle materie di competenza.

Provvedono al costante aggiornamento sulle normative di competenza del personale dipendente.

ART.11 Compiti degli operatori (Agenti – agenti istruttori)

Gli Operatori di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto.

Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo dei veicoli, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi, eseguono gli ordini impartiti dal Responsabile del Corpo.

Le notificazioni ad essi attribuite sono esclusivamente quelle previste dal Codice della Strada, gli atti di Pubblica Sicurezza o di Polizia Giudiziaria.

Gli operatori debbono eseguire gli ordini e le disposizioni loro impartite; non devono eseguire l'ordine quando sia palesemente vietato dalla legge o costituisca manifestamente reato.

L'Agente acquista i gradi di Istruttore di Vigilanza dopo il compimento di quindici anni di servizio nell'Ente.

ART.12 Qualifiche degli appartenenti al Corpo

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nel limite delle proprie attribuzioni a norma dell'art. 5 della Legge Quadro 65/86 esercitano anche:

- a) Funzioni di Polizia Giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Agenti, o di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo (Comandante – Vice Comandante) ed agli addetti al coordinamento e al controllo ai sensi dell'art. 57 del C.P.P.
- b) servizio di polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992 n. 285;
- c) funzioni di Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 5 della legge 65/86.

La qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è conferita dal Prefetto, ai sensi dell'art. 5, commi 2° e 3° della legge 65/86.

Il Corpo di Polizia Locale è formato dalle seguenti figure professionali con le relative articolazioni:

- Ufficiale
- Sottufficiale
- Agente

Il Corpo di Polizia Locale si avvale anche di personale con compiti amministrativi e tecnici per la predisposizione e la cura delle pratiche inerenti alla struttura del Comando.

Il personale del Corpo di Polizia Locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, del proprio stato giuridico e nelle forme previste dalla legge, riveste la qualifica di:

- a) agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli operatori (Agenti) o di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita ai responsabili del Servizio ed agli addetti al coordinamento e controllo, ai sensi dell'art. 57 II – III comma – del Codice di Procedura Penale
- b) agente di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada
- c) agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 3 della Legge 65/86; la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è conferita dal Prefetto, ai sensi del II e III comma dell'art. 5 della Legge 65/86
- d) pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti dell'art. 357 del Codice Penale
- e) messi notificatori ai soli fini della notificazione degli atti relativi alle materia di competenza

TITOLO III

ACCESSO AL SERVIZIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART.13 Modalità particolari di accesso al Servizio

Oltre alle norme previste dal regolamento dei concorsi del Comune, si applicano, in parziale deroga ad integrazione di esse, le seguenti modalità particolari di accesso all'organico del Corpo di Polizia Locale:

- a) possesso della patente di guida di categoria A e B ed eventuali superiori;
- b) idoneità psicofisica all'espletamento delle mansioni da svolgere, secondo le disposizioni regionali;
- c) assenza di provvedimenti o di atti attestanti l'impossibilità o la rinuncia all'utilizzo dell'arma (ai sensi della Legge 08.07.1998 n. 230).

I titoli di studio per l'accesso dall'esterno alle posizioni organiche del Corpo di Polizia Locale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali.

Per l'ammissione alle selezioni interne si applicano le disposizioni previste dal vigente C.C.N.L. comparto Regione ed Autonomie Locali.

Nell'organizzazione del servizio, ivi compresa la partecipazione ai corsi di formazione professionale, si applicano i principi contenuti nella Legge 9 dicembre 1977 n. 903 (parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) e nella Legge 10 aprile 1991 n. 125 (azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro).

ART.14 Formazione base degli Agenti

I vincitori dei concorsi sono tenuti, a norma dell'art. 39 della Legge Regionale n. 4/2003, a frequentare nel periodo di prova specifici corsi regionali di formazione base, da svolgersi a norma dell'art. 40 della L.R. 4/2003.

ART.15 Qualificazione professionale per ufficiali e sottufficiali

I vincitori di concorsi per posti di ufficiale e sottufficiale sono tenuti, a norma dell'art. 39 della Legge Regionale n. 4/2003, a frequentare nel periodo di prova specifici corsi di qualificazione professionale, da svolgersi a norma della L.R. 4/2003.

ART.16 Altri corsi d'istruzione professionale

Tutti gli operatori sono addestrati al pronto soccorso sul posto.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono frequentare corsi di lingue, appositamente organizzati presso istituti specializzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta conversazione nella lingua straniera. L'Amministrazione Comunale promuove la formazione degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in relazione ai compiti specifici, all'uso delle tecnologie

ART.17 Aggiornamento professionale

L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Comando mediante lezioni di istruzioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.

L'aggiornamento viene proseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio.

La formazione degli addetti alla Polizia Locale viene effettuata in conformità della normativa che disciplina la materia concernente la formazione prevista nell'art. 6 della Legge 65/86 ed in particolare all'art. 40 della Legge Regionale 4/2003.

L'aggiornamento degli addetti alla Polizia Locale deve comunque essere garantito per mezzo di appositi corsi ed ogni qualvolta ne ricorra la necessità per l'aggiornamento di nuove Leggi.

ART.18 Progressioni di carriera

Per le progressioni orizzontali e verticali, si demanda alla contrattazione collettiva e decentrata.

TITOLO IV

UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE

ART.19 Uniforme di servizio

La divisa della Polizia Locale è composta dalle seguenti uniformi:

- a) uniforme ordinaria
- b) uniforme di servizio (divisa operativa)
- c) uniforme per servizi d'onore e rappresentanza (divisa di rappresentanza e divisa di gala).

L'uniforme ordinaria è destinata ai servizi di istituto interni ed esterni e viene indossata durante l'intero orario di servizio, salvo specifica dispensa del Comandante.

L'uniforme operativa è destinata ai servizi esterni individuati dal Comandante.

L'uniforme di rappresentanza è destinata alle cerimonie civili e religiose individuate dall'Amministrazione e ai servizi di scorta al Gonfalone.

L'uniforme di gala è in dotazione ai soli ufficiali di polizia locale.

Il personale della Polizia Locale deve indossare l'uniforme con proprietà, dignità e decoro.

Non sono consentite alterazioni o aggiunte di qualunque tipo sull'uniforme ad esclusione dei distintivi autorizzati.

Non è consentito l'utilizzo di parti dell'uniforme con abiti civili o di parti dell'uniforme diverse tra loro.

Fuori dal servizio è vietato indossare la divisa in luoghi e situazioni che possono arrecare nocumento al prestigio della Polizia Locale.

Le caratteristiche tecniche, i colori, la foggia, gli accessori delle uniformi sono rese conformi a quelle determinate dalla regione Lombardia con regolamento n. 7 del 8 agosto 2002 come integrato dal regolamento 16 luglio 2003 n. 13.

La quantità ed i periodi della fornitura sono stabiliti secondo quanto disposto dal "Regolamento del Servizio Massa Vestiario per i dipendenti comunali".

ART.20 Gradi e distintivi

I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, dal Regolamento Regionale n. 3 del 14.03.2003.

Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano, dalla Regione Lombardia e dal Comune.

Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.

ART.21 Arma d'ordinanza

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono dotati dell'arma di ordinanza, secondo quanto disposto dall'allegato A "Regolamento dell'armamento e per l'adozione di strumenti di autotutela e di difesa nel servizio di P.L."

L'addestramento e la consegna dell'arma e l'uso viene stabilito con il predetto Regolamento.

Gli appartenenti al Corpo compiono annualmente le esercitazioni al maneggio delle armi, presso idoneo tiro a segno nazionale.

Agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, l'arma in dotazione viene affidata in forma continuativa.

L'arma deve essere portata al seguito, secondo quanto stabilito nel regolamento speciale di cui al primo comma e può essere impiegata solamente nei casi in cui l'uso è legittimato dalla Legge Penale.

L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione.

Il Comandante esegue periodicamente controlli sulle armi in dotazione per verificarne la funzionalità.

ART.22 Strumenti di autotutela

Gli operatori di Polizia Locale, oltre alle armi per la difesa personale, possono essere dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e il bastone estensibile.

Nei servizi in borghese i dispositivi devono essere occultati.

I dispositivi costituiscono dotazione individuale; l'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego, sono demandati al Comandante, secondo quanto stabilito nel "Regolamento dell'armamento e per l'adozione di strumenti di autotutela e di difesa nel servizio di P.L."

ART.23 Strumenti e mezzi in dotazione

Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Corpo di Polizia Locale, sono disciplinate dal Regolamento Regionale n. 8 del 08 agosto 2002.

Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnate in dotazione all'unità operativa o a singoli individui. Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

ART.24 Servizio in uniforme ed eccezioni

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale prestano normalmente tutti i servizi di istituto in uniforme.

L'attività di servizio può essere svolta in abiti civili solo nei seguenti casi:

- a) per i servizi la cui natura richiede l'abito civile, indicati dal Comandante;
- b) in momenti eccezionali in cui l'uso della divisa può essere inopportuno, approvati di volta in volta dal Comandante;
- c) quando la natura del servizio richiede di indossare abiti o fogge particolari;
- d) nel caso in cui l'operatore risulti in servizio di reperibilità.

Il personale impiegato in compiti interni di ufficio può essere autorizzato dal Comandante ad indossare abiti civili, purché venga tenuta sempre l'uniforme pronta a portata di mano per le necessità del servizio.

ART.25 Tessera di servizio

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono muniti di un tesserino di riconoscimento fornito dall'Amministrazione comunale che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona nonché gli estremi del provvedimento dell'assegnazione dell'arma di cui all'art. 6 – IV comma- del D.M.I. 4 marzo 1987 n. 145. La tessera di servizio ha la struttura, testo, colore e dimensione previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 14.03.2003.

Tutti gli appartenenti al Corpo, in servizio esterno, devono sempre portare con sé la tessera di riconoscimento e deve essere sempre mostrata a richiesta e prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abiti civili.

La tessera ed i distintivi devono essere riconsegnati al Comune qualora il dipendente cessi definitivamente il servizio.

TITOLO V

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

ART.26 Finalità generali dei servizi

Il Comando di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3, al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.

L'organizzazione dei servizi descritta nel presente titolo V e l'impiego del personale, secondo le modalità previste dal titolo VI successivo, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico benessere.

ART.27 Servizi stradali appiedati e a bordo di veicoli

Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 3, sono istituiti servizi appiedati nell'ambito delle attribuzioni proprie degli addetti.

Per quanto riguarda la disciplina della circolazione, i servizi si distinguono come segue:

- a) regolazione manuale del traffico sugli incroci e sulle strade;
- b) presidio agli impianti semaforici o semaforo con interventi occasionali di regolazione manuale;
- c) servizio misto tra l'incrocio e mobile nelle strade adiacenti;
- d) servizio alle scuole;
- e) servizi di ordine, di rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti.

Tutti gli addetti al Corpo possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento di compiti d'istituto.

Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo del Comando, devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione al Sottufficiale.

ART.28 Agente di zona - area

Il Comandante della Polizia Locale, in attuazione delle direttive del Sindaco, provvede a garantire il servizio degli agenti nelle zone – aree, compatibilmente con le presenze in servizio. L'agente di zona – area

ha compiti prevalentemente preventivi finalizzati a ridurre l'allarme sociale, il numero delle vittime di reati, gli atti incivili ed effettua attività di "ascolto".

ART.28 Collegamento dei servizi via radio/telefono

I servizi esterni devono essere collegati con apparecchio ricetrasmittente al Comando di Polizia Locale.

Gli operatori di P.L. devono portare sempre con sé la radio a loro assegnata e devono mantenere costantemente acceso il collegamento con il Comando stesso.

Essi devono dare la posizione richiesta, eseguire le istruzioni provenienti dall'ufficio. In assenza di comunicazioni, seguono il programma di lavoro prefissato.

La pattuglia di P.L. ha altresì in dotazione un telefono cellulare, il quale deve rimanere durante il servizio e durante la reperibilità, sempre acceso.

ART.30 Servizi di pronto intervento

I servizi di pronto intervento sono svolti con i veicoli collegati via radio con il Comando.

Questi servizi hanno il compito di intervenire in località indicate e secondo le istruzioni impartite, per tutte le necessità di pronto intervento inerenti alle funzioni d'istituto del servizio.

ART.31 Servizi interni

Ai servizi interni è posto personale addetto al Coordinamento e controllo o personale con particolare attitudine individuato dal Comandante, oppure personale messo a disposizione dall'Amministrazione.

I servizi interni attengono ai compiti d'istituto o a compiti burocratici di natura impiegatizia.

Per le attività interne di polizia di supporto operativo dovrà essere utilizzato esclusivamente personale di Polizia Locale, mentre a quelli burocratici può essere adibito anche personale amministrativo.

ART.32 Obbligo di intervento e di rapporto

Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni

d'istituto.

L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, dal superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.

Fatte salve le competenze di Polizia Giudiziaria in ordine a fatti di natura penale e salvo casi eccezionali ed urgenti, sono esclusi dall'obbligo di intervento in compiti riservati alle Amministrazioni a particolari servizi o squadre opportunamente attrezzate.

Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.

In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio, previa correlazione con il Comando stesso.

Nei casi in cui non sia possibile il suo personale intervento, il dipendente deve richiedere l'intervento del competente Servizio.

Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Al fine di raccogliere i dati necessari, per gli adempimenti di cui all'art. 31, tutti gli Agenti in servizio esterno nell'ambito dell'orario di lavoro compilano un rapporto giornaliero dell'attività svolta.

ART.33 Ordine di servizio

Il Comandante sovrintende agli ordini di servizio disposti dal sottufficiale addetto al coordinamento e controllo incaricato.

Il servizio è composto di regola su tre turni, garantendo la continuità di 12 ore, su fascia oraria stabilita dall'Amministrazione.

Gli ordini di servizio sono collocati su apposita bacheca e sono di norma a base settimanale, essi indicano per ciascun dipendente: turno e orario di lavoro, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio ed eventuali disposizioni particolari allegate, ovvero, in caso di necessità, impartite anche verbalmente.

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e anche di conoscere tempestivamente delle eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite, sia in linea generale sia per il servizio specifico.

Per esigenze particolari ed eccezionali di servizio, l'addetto al coordinamento e controllo può, informando l'operatore, modificare l'orario di servizio.

Le richieste di modifica dell'orario di servizio, da parte dell'interessato, dovranno essere comunicate in anticipo ed autorizzate dal Comandante.

ART.34 Servizi esterni presso altre Amministrazioni

Previo accordi tra le Amministrazioni interessate per le prestazioni d'ausilio e soccorso, di natura temporanea, in ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente del territorio e l'ordinato vivere civile, ovvero quando operano in convenzione, gli operatori di Polizia Locale possono svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quella di appartenenza; in tal caso operano alle dipendenze dell'autorità locale convenzionata o che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali

Tali servizi vengono prestati nel rispetto delle normative vigenti e con autorizzazione del Comandante o mediante provvedimenti – convenzioni.

Laddove le esigenze operative lo consentano, la Polizia Locale svolge su richiesta, anche in collaborazione con le Autorità di Pubblica Sicurezza, attività di formazione e informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana ed ambientale.

ART.35 Servizi effettuati per conto di privati

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono autorizzati dal Comandante ad effettuare servizio per conto e su richiesta di enti privati e di cittadini.

Tali servizi riguardano solamente compiti uguali o analoghi a quelli derivanti dalle funzioni d'istituto del Servizio.

La tariffa stabilita dall'Amministrazione per il servizio viene incamerata dalla cassa comunale.

Al personale impiegato spetta il compenso per lavoro straordinario se dovuto.

ART.36 Efficacia del servizio

Il Comandante è tenuto ad informare mensilmente l'Amministrazione sui risultati ottenuti dai servizi svolti e sulla loro efficacia, rispetto alle finalità generali indicate all'art. 26, così da individuare l'esigenza globale dei servizi, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi preposti.

TITOLO VI

NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI

ART.37 Assegnazione ed impiego del personale

Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizi con provvedimento del Comandante, in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro (responsabile del procedimento).

ART.38 Guida dei veicoli ed uso degli strumenti

Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti alla guida dei veicoli in dotazione alla P.L. per l'espletamento del servizio, nonché ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi.

ART.39 Prestazioni straordinarie

Nel rispetto della normativa vigente, le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate su richiesta del Comandante, per necessità dei servizi o degli uffici inerenti ai compiti istituzionali del Comando.

Al fine della liquidazione del compenso straordinario effettuato, il Comandante trasmette mensilmente nota scritta e motivata all'ufficio comunale competente.

ART.40 Prolungamento del servizio

Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:

- a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non rinviabile;
- b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
- c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, qualora il servizio non possa essere interrotto;
- d) dall'ordine di servizio;
- e) tutte le funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza non procrastinabili.

ART.41 Mobilitazione dei servizi

Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione Comunale, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra la reperibilità nelle ore libere.

Il Comandante di Polizia Locale può sospendere le licenze e i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

ART.42 Reperibilità degli addetti al Corpo

Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, il Comandante può disporre turni di reperibilità degli appartenenti al Corpo in relazione a determinati servizi di istituto cui essi sono addetti, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto come previsto dall'accordo nazionale di comparto ed eventualmente dalla contrattazione decentrata.

TITOLO VII

NORME DI COMPORTAMENTO

ART.43 Norme generali: doveri

Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente Regolamento, nonché le disposizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicato nell'art. 26.

Fermi restando gli obblighi derivanti dagli artt. 55 e 57 del Codice di Procedura Penale, gli appartenenti al Corpo devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, in particolare nelle situazioni di emergenza di cui all'art. 40.

L'operatore di Polizia Locale conforma la propria condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità, rispettando i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività svolta, antepoendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.

ART.44 Cura dell'uniforme e della persona

Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni indicate all'art. 24.

Quando è in uniforme, l'appartenente al Corpo deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona.

È escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

ART.45 Orario e posto di servizio

Gli appartenenti al Corpo in servizio stradale devono normalmente presentarsi in divisa all'ora e sul posto indicato nell'ordine di servizio.

Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente il Comando, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto.

Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti, per esigenze del servizio o incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungando anche l'orario stabilito o il turno prefissato.

ART.46 Rapporti interni al Corpo

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, nello scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità ed il prestigio di essi.

ART.47 Comportamento in pubblico

Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Corpo di Polizia Locale deve mantenere un contegno corretto ed un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.

Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge. In caso di necessità l'interprete deve impiegare la lingua straniera conosciuta.

L'appartenente al Corpo deve fornire il proprio nome quando richiesto. L'Agente, in alternativa, il numero di matricola. Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

Durante il servizio deve assumere un contegno consono alla sua funzione. Non deve chiacchierare inutilmente con i colleghi od altre persone, né intrattenersi a conversare sul cellulare privato.

ART .48 Saluto

Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Corpo, verso i cittadini, le istituzioni e le autorità che le rappresentano, è un dovere per gli appartenenti al Corpo.

Il saluto si effettua portando la mano destra alla visiera.

Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:

- a) per coloro che stanno effettuando la regolamentazione manuale del traffico;
- b) per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di veicoli;
- c) per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico o alla bandiera nazionale.

TITOLOVIII

DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

ART.49 Norme disciplinari

Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni disciplinari in relazione alla gravità della mancanza e della conformità di quanto previsto dal presente regolamento e dalle disposizioni contrattuali collettive e decentrate, il tipo e l'entità di ciascuna sanzione sono determinati in relazione ai criteri generali del codice disciplinare vigente.

ART. 50 Casi di assenza dal servizio

L'obbligo della comunicazione delle assenze di cui al regolamento del personale viene adempiuto mediante avviso verbale al Comando da cui dipende l'appartenente al Corpo, ovvero al sottufficiale addetto al coordinamento e controllo incaricato.

Tale avviso deve pervenire, anche per giustificato ritardo possibilmente anche mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

ART.51 Accertamenti sanitari

In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinate mansioni del Servizio a seguito di certificazione motivata dal medico.

In casi di infermità fisica irreversibile o permanente che rende inabili ai servizi esterni, la Giunta Comunale stabilisce i criteri per l'applicazione della mobilità orizzontale di cui al regolamento del personale, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata eziologia delle malattie professionali.

ART.52 Riconoscimenti particolari per gli appartenenti al Corpo

Gli appartenenti al Corpo, che si siano distinti per particolari servizi e spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza, saranno premiati in relazione all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue:

- a) elogia scritto del Comandante
- b) encomio scritto del Sindaco e Assessore delegato

- c) proposta di un riconoscimento da rilasciarsi dal Presidente della Regione Lombardia
 - d) proposta di una ricompensa al valor civile, da rilasciarsi da parte del Ministro dell'Interno.
- Gli elogi, gli encomi e le proposte sono registrati nel fascicolo di servizio dell'interessato.

ART.53 Trattamento economico

In applicazione alle disposizioni vigenti, l'Amministrazione Comunale corrisponde le indennità previste dalle vigenti disposizioni di Leggi e contrattuali.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.54 Rinvio al regolamento generale per il personale del Comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applica agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale la normativa prevista dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

ART.55 Rinvio a disposizioni generali

La normativa definita nel presente Regolamento, quando disciplina materie rinviate alla contrattazione decentrata dell'accordo nazionale di comparto, dovrà essere attuata previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie dell'accordo nazionale richiamato.

ART.56 Natura del servizio

Il Servizio di Polizia Locale rientra tra quelli definiti essenziali

ART.57 Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore nel mese successivo alla data della sua approvazione e sarà applicato a tutte le richieste di manomissione che perverranno al protocollo generale del Comune dopo la data della sua entrata in vigore.

ART.58 Abrogazioni

Con l'approvazione del presente Regolamento, viene abrogato il Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 09.03.1990 ed il Regolamento dell'armamento del Corpo di Polizia Municipale, approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 09.03.1990.

ART.59 Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento è inviata:
 - a tutti i Consiglieri comunali e agli eventuali Assessori esterni in carica;
 - ai Segretari delle Commissioni consiliari;
 - a tutti i Responsabili dei Servizi comunali;
 - all'Organo revisore
3. L'invio di cui al precedente comma è ripetuto ad ogni rinnovo dei Consigli e Commissioni.

ART.60 Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

ART. 61 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 in

data 13.12.2007

Allegato "A"

REGOLAMENTO DELL'ARMAMENTO E PER L'ADOZIONE DI STRUMENTI DI AUTOTUTELA E DI DIFESA NEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

ART.1

Il presente Regolamento viene emanato ed approvato al fine di soddisfare le esigenze di autotutela e difesa personale degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

L'adozione delle seguenti misure è determinata dall'aumento dei fenomeni di microcriminalità e di resistenza alla Forza Pubblica, soprattutto in virtù degli incarichi di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza dei quali essa è investita.

In particolare, lo stretto contatto della Polizia Locale con il cittadino, non sempre animato da buone intenzioni, in particolare si fa riferimento ad episodi di violenza e minaccia, porta alla necessità di dotare gli operatori della Polizia Locale di strumenti adeguati alla propria difesa.

ART.2

Il presente regolamento si riferisce a fonti normative vigenti che disciplinano la materia, in particolare il D.M.I. n. 145/87, la Legge 65/1986 e la L.R. 04/2003.

ART. 3

Sono strumenti di autotutela e di difesa:

- a) l'arma di ordinanza (D.M.I. n. 145/87), individuata fra quelle comprese nel catalogo delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della Legge 110/75
- b) il bastone estensibile, di basso impatto visivo (art. 18 L.R. 4/2003)
- c) lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti, a base di sostanza denominata "capsicum" derivante dal peperoncino (art. 18 L.R. 4/2003)
- d) i bracciali di contenimento (manette).

ART.4

Gli appartenenti alla Polizia Locale, ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza.

ART.5

Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale.

Tale numero equivale al numero degli addetti, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 50% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma di scorta.

ART.6

Il provvedimento di cui all'art. 5 ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione, è comunicato al Prefetto.

ART.7

L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 4 è la pistola calibro 9 e 765.

Per i servizi di guardia d'onore è ammessa la dotazione della sciabola limitatamente al numero degli addetti in possesso dell'alta uniforme di cui all'art. 17 del regolamento del Corpo.

Per i servizi di Polizia rurale e zoofila, è ammessa la dotazione di un'arma lunga comune da sparo prevista dal catalogo nazionale armi.

ART.8

I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:

- a) tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, motomontati, ciclisti o appiedati);
- b) servizi di vigilanza e protezione della casa comunale e della o delle sedi degli uffici del servizio e degli immobili comunali;
- c) servizi notturni;
- d) servizi di pronto intervento;
- e) servizi di scorta;
- f) servizi interni d'ufficio.

Per i servizi di cui al comma precedente l'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 del D.M.I. 4 marzo 1987 n. 145.

Per altri servizi ai quali il personale è destinato in modo non continuativo e per i servizi di cui all'art. 4, comma 1 n. 2 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, l'arma è assegnata di volta in volta a secondo delle

esigenze.

Nella tessera di servizio di cui all'art. 25 del regolamento del Servizio è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma in via continuativa.

Il Comandante individua per quali servizi sopra indicati è fatto obbligo portare con sé sempre l'arma in dotazione.

ART.9

Per le modalità del porto dell'arma valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel decreto del Ministero dell'Interno al quale si riferisce e nell'art. 21 del regolamento del Corpo.

ART.10

Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, per soccorso od in supporto, nonché per convenzione, i casi e le modalità dell'armamento sono determinate dal Comandante nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le Amministrazioni interessate.

Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco, ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori territorio dell'Ente di appartenenza.

ART.11

Agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo del servizio e viceversa.

ART.12

Il Comandante garantisce l'approvvigionamento delle armi e delle munizioni.

Qualora sussista una eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M.I. 4 marzo 1987 n. 145.

Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa, oltre che custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti o cassonetti facilmente raggiungibili.

Le armi non assegnate devono essere conservate, prive di fondina e di munizioni, nell'apposito armadio di metallo corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte, posto nell'Ufficio del Vice Comandante.

ART.13

Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M.I. 4 marzo 1987 n. 145 e della Legge 28 maggio 1981 n. 286.

In particolare, il Comandante del Corpo, provvede all'addestramento degli operatori, relativamente all'utilizzo degli strumenti di cui all'art. 3 del presente Regolamento:

a) Per l'addestramento all'uso dell'arma di ordinanza, l'addestramento viene effettuato tramite sessioni di tiro da difesa relativo alle tecniche di polizia, prevedendo un minimo di una sessione all'anno per ogni operatore armato

b) Per l'addestramento all'impiego degli strumenti di cui alle lettere b), c), d) dell'art.3, attraverso corsi di tecniche operative di polizia

ART.14

Per i servizi concordati, svolti fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, gli operatori portano i dispositivi di cui all'art. 3 a loro assegnati.

ART.15

Gli strumenti di cui alle lettere b), c), d) dell'art. 3, vengono assegnati dal Comandante del Corpo di Polizia Locale agli operatori di P.L. in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, considerando il presente Regolamento come autorizzazione del Sindaco, quale Autorità di Polizia Locale (ai sensi dell'art. 9, della L.R. 4/2003) a dotare il Servizio di Polizia Locale dei predetti ausili, nell'interesse dell'incolumità degli operatori e della sicurezza dei cittadini.

L'assegnazione avverrà in conformità delle disposizioni del Regolamento Regionale di cui all'art. 19, comma 1, lettera f) e 2 della L.R. 04/2003.

Detti strumenti possono essere portati dal luogo di lavoro fino al domicilio e viceversa.

Gli assegnatari hanno l'obbligo di portarli durante il servizio.